

N. R.G. 3135/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente Relatore
dott. Giulia Simoni	Giudice
dott. Stefania Bruno	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. 3135/17 promosso da:

& C. S.A.S.

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

RESISTENTE

Ha emesso il seguente

DECRETO

Sull'opposizione al decreto del giudice delegato che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento in epigrafe.

La ricorrente ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento per il credito di € 7.372,95 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. deducendo di essere impresa artigiana.



Il giudice delegato ha ammesso il credito in sede chirografaria ritenendo non provata la natura artigiana dell'impresa e, in particolare, la prevalenza in essa del lavoro sul capitale nonché, quanto all'iva di rivalsa, per non essere stati individuati i beni di cui al privilegio speciale.

Con l'opposizione la ricorrente ha chiesto l'ammissione del credito in via privilegiata e ha dedotto che nella fattispecie ricorrono i presupposti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa precisando:

che la società costituita il 28.12.1972, esercita l'attività di "cernita di stracci e cascami" e nel 2015, anno in cui è sorto il credito, su 12 dipendenti complessivi ben 7 risultavano titolari o figli dei titolari;

che l'attività di cernita costituisce una tipica attività artigianale dell'area tessile pratese efficacemente descritta nella sentenza n. 979 del 1984 della Corte d'Appello di Firenze come attività che deve essere svolta da personale altamente qualificato per tale mestiere in grado di riconoscere e suddividere la tipologia dei tessuti;

che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (n. 5685/2015) la natura artigiana di una impresa va individuata, ai sensi dell'art. 2083 c.c., nella prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e della sua famiglia rispetto al capitale e all'altrui lavoro: il solo elemento dell'ammontare del volume d'affari si presenta di per sé equivoco ed inidoneo ad accertare la natura artigiana o meno dell'impresa;

che l'attività della società è senza dubbio caratterizzata da minore apporto del fattore capitale rispetto all'apporto del fattore lavoro: quanto al fattore lavoro occorre aggiungere al costo globale del lavoro dei dipendenti, pari a circa € 230.000, il costo figurato del lavoro dei soci familiari pari ad € 147.000 circa (€ 37.000 per ciascuno dei 4 soci) e l'utile realizzato dai soci per l'esercizio 2015 pari ad € 120.000 circa, così quantificando l'importo complessivo del fattore lavoro in € 497.000 circa; quanto al fattore capitale occorre sommare al capitale fisso, inteso non come valore storico dei beni bensì come l'ammortamento dell'anno (circa € 6.000 al netto degli ammortamenti degli autoveicoli e dei telefoni cellulari, del tutto accessori rispetto all'attività



principale), il capitale circolante, ragguagliato alla relativa velocità pari a 60 giorni che porta ad una riduzione del circolante ad un sesto (€ 335.000 circa), così quantificando l'importo complessivo del fattore capitale in € 341.000 circa.

L'opponente ha allegato anche una relazione di CTU in altra causa di opposizione allo stato passivo proposta dalla società (n. 7075/2009 R.G.) conclusasi con l'accoglimento e l'ammissione in privilegio del credito nonché il relativo decreto di questo Tribunale datato 15.12.2010.

La curatela del fallimento si è costituita in giudizio osservando:

-la non sufficienza, ai fini del riconoscimento della natura artigiana dell'impresa, dell'iscrizione al registro imprese sezione artigiani;

-che nella valutazione dei limiti dimensionali dell'impresa deve farsi riferimento sia ad un criterio economico, sia ad un criterio occupazionale: quanto alla prima voce la società nell'anno 2015, aveva avuto ricavi per € 6.682.499,00 (nel 2012 erano stati di € 3.618.977) nonché che il patrimonio netto era pari a € 2.075.082,00, i crediti a € 1.989.295, le rimanenze finali a circa € 1.500.000, le lavorazioni esterne a € 1.303.000 e i debiti verso banche a € 1.487.329, tutti numeri incompatibili con la natura artigiana dell'impresa;

-che la pronuncia del 2010 del Tribunale di Prato richiamata dall'opponente non poteva costituire utile precedente poiché riferita ad un credito sorto nel 2007, anno in cui i valori economici erano stati di gran lunga inferiori a quelli del 2015 (ricavi € 2.726.404, acquisti € 1.696.835, lavorazioni € 674.985);

-che nei limiti dimensionali dell'impresa rilevava soprattutto il numero dei dipendenti presenti e che la giurisprudenza, nell'interpretazione delle norme, ivi incluse quelle della L. 443/85, aveva concluso per ritenere artigiana l'impresa ove fosse prevalente il lavoro del titolare rispetto a quello dei dipendenti: nel 2015 risultavano 2 titolari e 8 dipendenti, ed era irrilevante che tre di questi ultimi fossero figli di soci; inoltre Paolo e Umberto titolari della società opponente, erano anche soci e amministratori della New Fin Gest 2000 srl, società di natura



immobiliare e la molteplicità degli incarichi secondo parte della dottrina escludeva il prevalente apporto personale del titolare;

-che l'attività della società non consisteva solo nella cernita di stracci ma anche in larga misura nel commercio all'ingrosso di materie prime, da ritenersi preponderante rispetto alla prima, non potendo il solo lavoro di cernita determinare un fatturato di oltre 6 milioni: nell'anno 2015 il costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie e merci era stato di € 6.182.567 di cui € 1.303.000 di lavorazioni esterne, mentre il costo del lavoro era stato di € 232.000.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ctu.

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., come precisato nella norma stessa, la natura artigiana di un'impresa deve essere verificata alla luce delle disposizioni legislative vigenti.

Quest'ultima precisazione, introdotta nella disposizione dall'art. 36, comma 1, D.L. 5/12 conv. nella L. 35/12, chiarisce che i requisiti devono essere accertati sulla base della legislazione vigente, cioè della L. 443/85, Legge quadro sull'Artigianato.

Poiché antecedenti alla modifica normativa non sono decisivi i precedenti citati dall'opponente e richiamati anche nella ctu e, in particolare, la pronuncia della Corte d'appello di Firenze 979/84, la perizia nella causa n. 7065/09 e il decreto del Tribunale di Prato in data 15.12.2010.

La Legge quadro sull'Artigianato (L.443/1985), oltre al requisito dell'iscrizione nella Sezione Artigiani del Registro delle Imprese (art.5, comma 1 e 5) condizione necessaria, ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio in parola, e nella specie soddisfatta poiché la società Paolo & C. SAS risulta iscritta all'Albo Artigiani al n° PO-69870 fin dalla sua costituzione, richiede:

1)che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale e, nel caso di s.a.s., che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art.2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in



accomandita semplice (art. 3 commi 2 e 3). Nella specie, nel periodo di riferimento (anno 2015), la società aveva ancora forma di società in nome collettivo e non di società in accomandita semplice, per cui occorre fare riferimento solo al requisito del lavoro personale prevalente della maggioranza dei soci;

2)che l'impresa abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico bevande e alimenti) (art.3 comma 1)

3)che il personale dipendente sia diretto personalmente dall'imprenditore o dai soci dell'impresa collettiva artigiana, e non superi i limiti previsti in base al settore di attività (art.3 comma 4); nella specie il numero massimo di dipendenti che possono prestare la propria opera sono, trattandosi di impresa che non lavora in serie: 18, compresi gli apprendisti in numero massimo di 9.

4)che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art.3, comma 2).

Tutti questi requisiti devono essere presenti ai fini del riconoscimento della natura artigiana di un'impresa.

Devono pertanto ritenersi non corretti, a partire dalla modifica dell'art. 36 comma 1, D.L. 5/12 conv., i criteri elaborati nella prassi che ricollegano il riconoscimento della natura artigiana alla mera prevalenza di alcuni indici oppure a indici diversi da quelli sopra richiamati.

Va in particolare precisato che il requisito di cui al punto 4) –prevalenza del lavoro sul capitale– deve essere accertato autonomamente e non va fatto dipendere dalla prevalente sussistenza degli altri requisiti.

Nella fattispecie la società risulta rispettare senz'altro i requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) come verificato dalla ctu.

Quanto al requisito di cui al punto 4) la ctu ha riportato i criteri adottati da alcuni ordini professionali e tribunali italiani (ODCEC Treviso, adottato anche da Pisa, Pistoia, Prato; ODCEC Modena; ODCEC Lecco; ODCEC Pordenone; ODCEC Mantova; ODCEC Verona).



Secondo tutti questi criteri riferiti dalla ctu –ad eccezione di quelli di Pordenone che però considera anche altri indici alcuni coincidenti con i numeri 1), 2) e 3) e applica il criterio della prevalenza, mentre, come detto, occorre la sussistenza di tutti i requisiti di cui alla L. 443- l'impresa non risulterebbe avere natura artigiana.

Soltanto utilizzando un altro criterio riportato sempre dalla ctu ed elaborato da certa dottrina risalente (anno 1995), criterio secondo il quale si ha prevalenza del lavoro sul capitale quando il lavoro ha una incidenza superiore al 50% del “valore aggiunto” –inteso come grandezza che misura la capacità dell'impresa di remunerare i fattori interni della produzione ed è, quindi, data dal valore della produzione meno tutti i costi esterni e cioè quelli relativi al procacciamento di beni e servizi da terze economie- l'impresa rispetterebbe il requisito sub. 4.

Secondo la giurisprudenza, di merito e di legittimità, più recente, per la determinazione del fattore capitale occorre tener conto dei costi per l'acquisto della merce, dei servizi e lavorazioni di terzi e delle immobilizzazioni, e un capitale di rilevante entità esclude la prevalenza del lavoro poiché ciò che discrimina l'impresa artigiana rispetto a quella industriale è la circostanza che il risultato dell'attività, espresso come volume dei ricavi, sia imputabile per la maggior parte all'apporto personale del titolare o dei soci e non all'incidenza degli altri fattori della produzione, come il costo dei materiali impiegati e del lavoro di terzi (in questo senso Cass. S.U. 5685/2015 nonché anche Cass. 12012/2011 che, seppure riferite ad ipotesi cui era applicabile, *ratione temporis*, la disciplina ante novella 2012, risultano rilevanti laddove esaminano il requisito della prevalenza del lavoro sul capitale, requisito che deve ricorrere anche secondo l'attuale previsione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c.).

Nella fattispecie, prendendo a riferimento l'anno 2015, anno di insorgenza del credito, a fronte di un fatturato di € 6.675.292, i costi per l'acquisto delle materi prime sono pari a € 5.201.320, quelli delle lavorazioni in conto terzi di € 1.030.403 e degli affitti di € 124.590 mentre il valore delle immobilizzazioni materiali è di € 159.791 e degli ammortamenti di € 10.333.



In particolare risulta prevalente il fattore capitale sul fattore lavoro, poiché, secondo i calcoli del ctu il costo del lavoro (considerato anche quello figurativo del lavoro dei soci) risulta pari a circa € 370.000 ed è inferiore a quello:

-del capitale investito risultante dalla somma delle materie prime, rimanenze, lavorazioni esterne e ammortamenti gestione caratteristica pari a circa € 5.990.000;

-del capitale investito risultante dalla somma degli ammortamenti e del capitale circolante netto strettamente necessario al funzionamento dell'impresa pari a circa € 635.000;

-del capitale risultante dalla somma dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali utilizzate nel processo produttivo (voce bilancio B10/B), dei costi per il godimento di beni di terzi (voce B8), di interessi e oneri finanziari (voce C/17), dei costi per lavorazioni esterne e conto-terzi (voce B7), pari a circa 1.170.000.

Ne consegue l'esclusione della natura artigiana dell'impresa all'epoca costituita in forma di società in nome collettivo.

Né, nella fattispecie, può farsi discendere tale natura dalla peculiarità dell'attività svolta (come descritta nella ctu e nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 979/1984, oltre che nella relazione del titolare dell'impresa allegata alla perizia) valutando il rapporto tra il fattore lavoro e il capitale investito in termini qualitativi, e non solo quantitativi, secondo quanto affermato dalla risalente pronuncia Cass. civ., sez. I, 02-06-1995, n. 6221 (*“La «funzione preminente» del lavoro sul capitale, che ai sensi dell'art. 3, 2° comma, l. 8 agosto 1985 n. 443 rileva al fine dell'individuazione dell'impresa artigiana, comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito nella impresa può essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso (D'altronde se il lavoro dell'artigiano deve assumere una marcata preponderanza nell'attività di impresa, il bene prodotto ed il servizio reso possono conservare il segno caratteristico e distintivo del suo autore), con la conseguenza della inclusione*



tra le imprese artigiane di quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di una limitata organizzazione, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali; l'elemento funzionale o qualitativo, peraltro, perde rilievo ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, né richieda, strutturalmente nel tipo e necessariamente, rilevanti investimenti di capitale, potendosi svolgere da caso a caso, sia con elevati sia con modesti capitali”) nonché dalla sentenza Cass. civ., sez. I, 08-11-2006, n. 23795 (“Ai fini dell'individuazione dell'imprenditore artigiano e del riconoscimento del privilegio del credito, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., il rapporto tra lavoro e capitale non deve essere inteso in senso concorrenziale dell'elemento quantitativo e di quello funzionale e qualitativo, potendo il giudice assegnare la prevalenza al lavoro, allorché la particolare qualificazione della prestazione assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa e ciò a differenza di quando invece propone la mera comparazione tra i valori espressi dal lavoro e dal capitale, allorché manchi il dato costituito dalla professionalità dell'imprenditore”) e, più di recente, dalle ordinanze Cass. civ. [ord.], sez. VI, 31-05-2011, n. 12012 (“In sede di valutazione circa il carattere artigiano o meno di un'impresa, agli effetti del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'elemento c.d. qualitativo dà rilievo al lavoro nella sua comparazione col capitale allorché i valori numerici risultino a favore di quest'ultimo fattore produttivo, nel senso che il giudice di merito può assegnare la prevalenza al lavoro quando la particolare qualificazione dell'attività personale dell'imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa, ma non anche nel senso che ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana sia indispensabile che l'impresa si caratterizzi per l'opera qualificante dell'imprenditore; pertanto, ove difetti l'elemento costituito dalla particolare professionalità dell'imprenditore, l'impresa resta pur sempre nell'area delle imprese artigiane



quando si tratti di attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia, ex art. 2083 c.c., ovvero, trattandosi di impresa collettiva, quando la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, ex art. 3 l. n. 443 del 1985;) e Cass. civ. [ord.], sez. VI, 19-09-2017, n. 21703 (“In sede di valutazione circa il carattere artigiano di un'impresa, agli effetti del riconoscimento del privilegio di cui al testo previgente dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., allorché i valori numerici del capitale risultino esuberanti rispetto al fattore lavoro, il giudice di merito può assegnare la prevalenza al lavoro solo quando la particolare qualificazione dell'attività professionale dell'imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato dell'impresa”).

I principi di diritto deducibili dalla giurisprudenza appena citata (ed anche da Cass. S.U. 5685/2015 citata prima) –antecedente alla modifica dell'art. 2751 bis c.c. intervenuta nel 2012 ma tuttora rilevante laddove si riferisce al requisito della preminenza del lavoro sul capitale ai sensi dell'art. 3, 2° comma, l. 8 agosto 1985 n. 443- sembrano al tribunale i seguenti:

1)nel fattore capitale occorre tener conto dei costi per l'acquisto della merce, dei servizi e lavorazioni di terzi e delle immobilizzazioni, e un capitale di rilevante entità esclude la prevalenza del lavoro;

2)la «funzione preminente» del lavoro sul capitale può essere intesa non solo in senso quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso;

3)anche nel caso in cui da un punto di vista numerico e quantitativo il fattore capitale sia superiore al fattore lavoro, è possibile, sulla base di una valutazione qualitativa e funzionale, qualificare una impresa come artigiana quando l'impresa si caratterizzi per l'opera qualificante dell'imprenditore e, allo stesso tempo, il valore elevato del fattore capitale dipenda da fattori strutturali (il caso è quello delle imprese orafe che sopportano costi rilevanti per l'acquisto della



materia prima); in questa ipotesi il criterio funzionale e qualitativo ha carattere correttivo di quello generale “quantitativo” che risulta inidoneo poiché il fattore capitale risulta preminente in dipendenza di fattori particolari e strutturali;

4) qualora l’impresa non richieda strutturalmente rilevanti investimenti di capitali (come invece nel citato caso delle imprese orafe) e possa svolgersi sia con elevati sia con modesti capitali, è possibile qualificarla come artigiana laddove la particolare qualificazione dell’attività professionale dell’imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato dell’impresa, e cioè sia espressione di un’arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, avuto riguardo alla natura del bene prodotto o del servizio reso, che conserva il segno caratteristico e distintivo del suo autore.

Nel caso in oggetto non ricorrono le condizioni di cui ai punti 3) e 4) per qualificare l’impresa come artigiana sulla base del criterio qualitativo e funzionale a fronte, invece, di un capitale di rilevante entità che escluderebbe tale natura.

L’attività svolta dall’impresa di rigenerazione della lana e di altre fibre tessili nonostante richieda l’impiego di particolare esperienza e perizia in alcune sue fasi, quali quella di cernita di stracci e cascami e di scelta dei colori da mescolare e delle composizioni della “*mista*”, quando il “*fiocco*” anziché sottoposto a tintura viene realizzato mescolando varie quantità di “*meccanica*” colorata in modo diverso, come descritto nella consulenza e nella relazione dello stesso titolare allegata alla ctu-, non implica strutturalmente e necessariamente rilevanti investimenti di capitale poiché il costo della materia prima (stracci e cascami) non è elevato.

Benché nell’anno 2015 la ctu abbia rilevato un elevato investimento di scorte di magazzino di materie prime (€ 5.201.320), ciò è stato determinato non da fattori strutturali ma dalla contingente necessità di fare fronte alla domanda più alta dell’offerta a causa della cessazione dell’attività da parte di numerose aziende del settore.



Neppure la particolarità dell'attività svolta, sebbene richieda specifiche capacità e manualità che derivano dalla perizia ed esperienza dei soci, si traduce nella produzione di un bene che conserva il segno caratteristico e distintivo del suo autore.

Nel processo produttivo, oltre alla predetta fase “manuale” svolta all'interno dell'impresa, si succedono altre fasi di lavorazione più propriamente industriali (carbonizzo, sfilacciatrice, tintoria e filatura) che non sono svolte all'interno dell'azienda ma da terzi in conto lavorazione (quantificate nel conto economico in € 1.030.403).

Il prodotto finito consiste in lana o altre fibre tessili rigenerate e in filati che non conservano il segno caratteristico e distintivo della fase manuale.

Ritiene quindi il collegio che nella fattispecie, nonostante la peculiarità dell'attività svolta dall'impresa, non si possa prescindere da una valutazione quantitativa del rapporto tra capitale e lavoro, non essendo il valore elevato del primo condizionato da fattori strutturali e necessitati e non risultando l'attività svolta espressione di un'arte o perizia che si traduce in un prodotto finito che conserva il segno distintivo del suo autore.

Nel precedente di questo Tribunale del 15.12.2010 citato dall'opponente in cui era stato riconosciuto il privilegio artigiano all'Impresa con riferimento a un credito sorto nel 2007 –precedente che comunque, essendo antecedente alla modifica all'art. 2751 bis n. 5 c.c. aveva avuto come punto di riferimento anche la definizione di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c.- il valore del fattore capitale era risultato di gran lunga inferiore a quello dell'anno 2015 preso qui in considerazione, valore quest'ultimo che, secondo i principi dianzi riassunti, nella sua rilevante entità esclude la natura artigiana dell'impresa.

Da ciò consegue che non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. al credito dell'opponente già ammesso allo stato passivo del fallimento in via chirografaria.

Tenuto conto del mutato orientamento di questo tribunale, che nel 2010 si era espresso in termini diversi, e della assoluta novità della questione si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.



Rigetta l'opposizione e compensa le spese.

Prato, 7.11.18

Il Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli

